

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici

Art. 745 Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'[articolo precedente](#), l'istante può ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'[articolo 743](#), l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.